

Rep n. _____ scritture private

COMUNE DI MARANO LAGUNARE

PROVINCIA DI UDINE

DISCIPLINARE D'INCARICO

per l'esecuzione delle prestazioni professionali di servizi tecnici relativi a **“direzione dei lavori, misura, contabilità, coordinatore per la sicurezza, contabilità e certificato regolare esecuzione per i lavori di adeguamento viabilità ponte Bailey presso il canale del Molino”**.

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, nella residenza comunale, tra i signori:

a) dott. Carlo Tondon, nato a Palmanova (Ud) il 04.09.1961, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale di Marano Lagunare, codice fiscale 81001310309 e partita IVA 00571730308, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Settore LL.PP. del Comune di Marano Lagunare di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Amministrazione”;

b) Ing. Giuseppe Zanin nato a Gruaro il 17.01.1961, il quale agisce in nome e per conto proprio, in qualità di libero professionista, con sede in via Villastorta n. 2, Portogruaro (VE), codice fiscale ZNN GPP 61A17 E215I di seguito nel presente atto denominato semplicemente “tecnico incaricato”;

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge.

Premesso che con determinazione del responsabile di servizio n. __ del _____, è stato affidato al sunnominato tecnico l'incarico della **direzione dei lavori, coordinatore per la sicurezza, contabilità e certificato di regolare esecuzione relative ai lavori di “manutenzione-adequamento viabilità ponte Bailey presso il canale del Molino”**.

Tra l'Amministrazione e il tecnico incaricato si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

OGGETTO DELL'INCARICO

1. L'Amministrazione affida al tecnico incaricato, che accetta senza riserva alcuna, i seguenti servizi tecnici professionali relativi ai lavori citati in premessa:

1. DIREZIONE DEI LAVORI E ACCESSORIE

- 1.1) Direzione dei lavori
- 1.2) Contabilità dei lavori
- 1.3) Accertamento della regolare esecuzione

2. PIANI DI SICUREZZA

- 2.1) Coordinatore in fase di esecuzione

3. COLLAUDO

3.1) Redazione del certificato di regolare esecuzione

3. I tecnico incaricato si impegna all'esecuzione dei servizi tecnici e tecnico-amministrativi affidati alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

ART. 2

CAPITOLATO E RIFERIMENTI VINCOLANTI

1. L'incarico è affidato e accettato con l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti da:

- a) il D.lvo n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 21, 31, 101 e 157;
- b) il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 per quanto applicabile ed in particolare gli artt. Dal 178 al 202 del titolo IX ed il titolo X;
- c) il regolamento generale sui lavori pubblici;
- d) il D.lvo 81/2008;
- e) il capitolato generale approvato con D.M. 19.4.2000 n° 145.
- f) L.R. n.14/2002;

2. L'incarico deve essere svolto in conformità alla progettazione esecutiva, messa a disposizione dall'Amministrazione e che il tecnico incaricato, con la firma del presente contratto, dichiara di conoscere e di accettare.

ART. 3

OBBLIGAZIONI GENERALI

1. Il tecnico incaricato deve osservare le norme di cui agli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza del D.P.R. 22.01.2001 n.11 della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico:

2. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione.

ART. 4

ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO

1. L'Amministrazione si impegna a fornire al tecnico incaricato, all'inizio dell'incarico, tutta la documentazione in suo possesso.

2. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi:

- a) a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione;
- b) a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione;
- c) a consegnare copia in originale dei documenti di direzione lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione compresa la documentazione "as built";

ART. 5
TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI SERVIZI

1. I termini per l'espletamento delle prestazioni decorrono dalla data ricevimento della comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione.

2. I termini per l'esecuzione del servizio sono quelli connessi all'esecuzione dell'opera. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dalla ultimazione dei lavori.

3. Entro il termine di cui al precedente punto 2 deve essere consegnata anche la documentazione di cui al precedente art. 4 lettera d).

ART. 6
PENALE PER I RITARDI

1. Il ritardo nella consegna della documentazione contabile e di ogni altra documentazione obbligatoria nel corso dei lavori, compresi i verbali di sospensione e di ripresa, relativa ai lavori eventualmente appaltati, comporta una penale pari al 1% dell'importo dei compensi di cui all'art. 11, stabiliti per la direzione dei lavori, per ogni giorno oltre i termini previsti dai regolamenti vigenti, dal Capitolato Speciale d'appalto o dal Capitolato d'onori per l'affidamento dei servizi tecnici professionali, salvo proghe concesse dalla S.A. sulla base di motivate condizioni.

2. Le penali sono trattenute in occasione del primo pagamento successivo alla loro applicazione.

ART. 7
VARIAZIONI, SOSPENSIONI, ORDINI INFORMALI

1. Il tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.

2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorchè ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici dell'Amministrazione o da terzi, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico del tecnico incaricato.

3. Il tecnico incaricato risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.

4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonchè qualunque evento di cui al comma 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento.

ART. 8
PRESTAZIONI DIVERSE DA ESEGUIRSI SOLO SU ORDINE SPECIFICO

1. Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate, e compensate, solo quando necessarie al prosieguo della esecuzione dei lavori e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico ordine scritto dell'Amministrazione concernente la singola prestazione, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n° 77 del 1995 e in ogni caso dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa. La stessa Amministrazione può però far eseguire da terzi, senza alcuna motivazione, una o più d'una delle stesse prestazioni, a proprio insindacabile giudizio.

- a) eventuali piano particellare d'esproprio e frazionamenti catastali;
- b) perizie modificative (di variante o suppletive), fuori dalle ipotesi di cui all'art. 13, con eventuali nuovi prezzi, quadri di raffronto e aggiornamento degli atti contabili, senza l'aggiornamento degli elaborati grafici, ovvero comportanti l'aggiornamento degli elaborati grafici;
- c) relazioni geologiche e geotecniche.

ART. 9
PRESTAZIONI SPECIALI E SPECIALISTICHE,
PRESTAZIONI ACCESSORIE, SPESE

1. Tutte le spese sono conglobate a corpo secondo quanto stabilito dal DPR 22.01.2001 n. 11, applicata agli onorari per la progettazione e la direzione lavori, con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto, e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto.

ART. 10
DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

1. Il compenso dovuto per le prestazioni affidate ammonta a netti € 6.000,00 a cui vanno aggiunti gli oneri CNPAIA del 4% e l'IVA al 22%.

2. Essendo stato il suddetto preventivo stilato sulla base di importi delle opere appaltate, esso potrà essere rideterminato potendo subire delle variazioni in aumento o in diminuzione in occasione di modifiche per variante. Qualora venga a risultare un importo maggiore di quello previsto, questi potrà essere riconosciuto al Professionista SOLAMENTE nel caso lo stesso sia stata prevista la relativa disponibilità finanziaria:

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non avranno alcuna efficacia gli eventuali aumenti delle tariffe professionali che intervenissero dopo l'affidamento dei servizi di cui al presente contratto.

3. Tutti i compensi indicati sono comprensivi dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'art. 2578 del Codice Civile.

4. L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

ART. 11
PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO

- 1. I compensi, così stabiliti all'art. 10, sono corrisposti con le modalità di seguito descritte:

a) Acconto del 80% alla fine dei lavori;

b) Saldo del 20% all'approvazione del certificato di regolare esecuzione .

2. In relazione alla complessità o alla durata dei lavori il responsabile del procedimento può autorizzare il frazionamento del pagamento di cui al comma 1, proporzionalmente agli stati d'avanzamento dei lavori.

3. Gli eventuali compensi per le prestazioni diverse e aggiuntive di cui all'art. 8, così come stabiliti all'art. 10, comma 2, sono corrisposti entro 30 giorni dall'ultimazione della singola prestazione ordinata.

4. Qualora per cause non dipendenti dal tecnico incaricato le approvazioni di cui al comma 1 non dovessero verificarsi entro 90 giorni dall'ultimazione della relativa prestazione e della consegna all'amministrazione della competente completa documentazione, in assenza di impedimenti ostativi imputabili al tecnico incaricato, i relativi pagamenti sono disposti entro i 30 giorni successivi; in caso di ulteriore ritardo i crediti si applica l'art. 12, comma 3.

5. Ai sensi dell'art. 5 del D.L. 28.3.1997, n° 79, convertito dalla legge 28.5.1997, n° 140, non è prevista alcuna forma di anticipazione.

ART. 12

MODALITA' DI PAGAMENTO - RITARDO NEI PAGAMENTI

1. La liquidazione dei corrispettivi avviene entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa fattura elettronica e sulla base dei seguenti criteri:.

a) la disposizione contrattuale che disciplina il singolo pagamento;

b) il grado di espletamento delle prestazioni in base al quale è dovuto il pagamento;

c) gli estremi della comunicazione dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 35, comma 1, del D.Lgs. n° 77 del 1995.

2. In caso di ritardo nella emissione dei mandati di pagamento relativi ai corrispettivi, rispetto ai termini previsti nel contratto, al tecnico incaricato spettano gli interessi nella misura pari al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca centrale europea, a partire dal sessantesimo giorno dalla data di presentazione della relativa specifica, richiesta di acconto o nota onorari e spese.

3. In deroga a quanto previsto al comma 2, qualora il lavoro sia finanziato con ricorso a mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 28.2.1983 n° 55, convertito nella legge 26.4.1983 n° 131, il calcolo dei termini per il pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso l'Amministrazione.

ART. 13

MODIFICHE AL PROGETTO

PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E PERIZIE SUPPLETIVE

1. Qualora determinazioni ed esigenze dell'Amministrazione richiedano variazioni nell'impostazione progettuale (cambiamenti di tracciati, di aree, di manufatti importanti, modifiche del programma di costruzione), nella lettera di conferimento dell'incarico di rielaborazione del progetto l'Amministrazione indicherà il relativo compenso o i criteri per il calcolo del compenso medesimo, parametrati sui corrispettivi determinati nel presente contratto, secondo il criterio di proporzionalità.

2. Nell'eventualità che, nel corso dell'esecuzione dei lavori previsti in progetto, l'Amministrazione ritenga necessario introdurre varianti ed aggiunte al progetto stesso (perizia di variante tecnica e suppletiva), il tecnico incaricato ha l'obbligo di redigere gli elaborati che sono richiesti a tale scopo; per tali prestazioni sono da riconoscere i compensi a norma del comma 1 del presente articolo.

4. Non sono dovuti compensi, rimborsi, indennità o altro, per le modifiche discrezionali introdotte in corso d'opera dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 149, comma 1, del D.Lgs 50/2016.

ART. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare esaurito l'incarico, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte del professionista, in qualunque fase delle prestazioni, qualora ritenga di non dare seguito all'opera per qualsiasi ragione. In tali casi al tecnico incaricato è corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte, sempre che esse siano meritevoli di approvazione.

ART. 15 CONTROVERSIE

1. Per ogni controversia riguardante l'interpretazione o l'esecuzione del presente contratto, ne viene fatta contestazione scritta al responsabile del procedimento; quest'ultimo propone la soluzione entro 30 giorni dal ricevimento, provvedendo nei 30 giorni successivi agli adempimenti eventualmente necessari per gli adeguamenti della copertura finanziaria, per la risoluzione del contratto, per la devoluzione della causa al giudizio arbitrale ovvero all'autorità giudiziaria.

2. Qualora la soluzione proposta dal responsabile del procedimento sia fatta propria dagli organi dell'Amministrazione e sia accolta dal tecnico incaricato, è redatto apposito verbale, con la sottoscrizione del quale da parte del tecnico incaricato cessa la materia del contendere.

3. In assenza di accordo la controversia può essere deferita ad un collegio arbitrale di tre componenti ai sensi degli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile. Gli arbitri giudicano secondo le regole del diritto.

4. Qualora la controversia sia devoluta all'autorità giudiziaria, sia ordinaria che amministrativa, in base alle rispettive competenze e alla giurisdizione sulla materia alla quale è riconducibile il contenzioso, il foro competente è quello dell'ambito territoriale dell'Amministrazione.

ART. 16 SICUREZZA E SALUTE NEL CANTIERE

1. Il tecnico incaricato è personalmente responsabile, quale soggetto passivo e a prescindere dall'incarico inerente il coordinamento per la sicurezza, del proprio comportamento in cantiere e dell'osservanza, anche in prima persona, degli obblighi in materia di sicurezza e salute.

ART. 17 RESPONSABILITÀ' VERSO TERZI E ASSICURAZIONE

1. Il tecnico incaricato assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 18
SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico del tecnico incaricato.

2. Il presente contratto verrà registrato solo in “caso d’uso” ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26.4.1986 n° 131.

3. I contributi integrativi obbligatori dovuti alle Casse di previdenza dei professionisti, che la legge pone a carico del committente, nonché l’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, sono a carico dell’Amministrazione.

ART. 19
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il presente disciplinare è senz’altro impegnativo per il Professionista mentre diventerà tale per l’Amministrazione soltanto dopo riportate le eventuali approvazioni superiori e potrà essere registrato in caso d’uso.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare verrà fatto riferimento al D.M. n° 22608/1955 “disciplinare tipo per il conferimento di incarichi e direzione di opere pubbliche”.

3. I professionisti attestano, con la firma del presente disciplinare, l’assenza di cause di incompatibilità.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.... Dott. Carlo Tondon

IL TECNICO INCARICATO

Ing. Giuseppe Zanin